

- dall'esercizio di arti e **professioni esercitate in forma associata**,

se tali attività sono svolte in un Paese estero extra-UE ed extra SEE e vengono trasferite in Italia.

Tale agevolazione, che può essere applicata nel periodo d'imposta in corso al momento del **trasferimento** e nei **cinque successivi**, non trova applicazione qualora le attività di cui si è appena detto siano state esercitate nel territorio dello Stato italiano nei ventiquattro mesi precedenti a quello del loro trasferimento (cd. **reshoring**).

Il contribuente, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% di cui si è detto, deve mantenere separate evidenze contabili che siano adatte a consentire la verifica della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta, IRAP, agevolabile.

Qualora il soggetto che ha beneficiato della agevolazione trasferisca all'estero, nei cinque anni successivi, aumentati a dieci per le grandi imprese, le attività oggetto del precedente trasferimento agevolato in Italia, vi è il **recupero** delle imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto, aumentate degli interessi.

Facendo presente che per **grandi imprese** si deve intendere, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, quelle che occupano non meno di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera € 43 milioni, viene disposto che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo qui in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 Dottrina / Riviste

La global minimum tax italiana: aspetti principali e spunti applicativi

03 Gennaio 2024 | Maria Eugenia Palombo

Introdotta dal decreto internazionalizzazione, in attuazione della Dir. 2022/2523/UE e del Pillar II elaborato dall'Inclusive Framework dell'OCSE/G20, il nuovo regime impositivo adotta un approccio condiviso per contrastare le criticità create nei sistemi fiscali tradizionali dal processo di globalizzazione e digitalizzazione dell'economia.

Il regime dell'imposta minima globale

Con il D.Lgs. 209/2023 si è data finalmente introdotto nel sistema fiscale italiano il regime dell'**imposta minima globale** (c.d. **Global Minimum Tax** – GMT), elaborato dal **"Progetto a due Pilastri"** dell'**Inclusive Framework** (IF) dell'OCSE/G20 a fine 2020 e successivamente recepito dall'Unione Europea con la Dir. 2022/2523/UE. In attesa dei decreti attuativi, che saranno emanati dal MEF, gli operatori si preparano a verificare l'applicabilità delle nuove disposizioni.

Gli obiettivi del Progetto a due Pilastri e i principi del Pillar II

Fin dall'inizio del **progetto BEPS**, con il piano di azione approvato nel 2013, si era avvertita la necessità di affrontare in maniera sistematica e condivisa le sfide poste ai **regimi fiscali tradizionali** dalla **digitalizzazione** e **globalizzazione** dell'economia. Il dibattito sviluppatosi tra i Paesi aderenti all'OCSE ed al G20 aveva evidenziato come, da un lato, i gruppi multinazionali, avvantaggiandosi delle lacune e dei disallineamenti tra le legislazioni dei diversi Stati, realizzavano sempre più frequentemente pratiche di **pianificazione fiscale aggressiva**; dall'altro, da parte delle singole giurisdizioni, si era verificata una corsa al ribasso delle aliquote fiscali nominali ed effettive, con l'obiettivo di attrarre investimenti e risorse.

Questi fenomeni avevano finito per erodere progressivamente l'entità delle risorse generate dal gettito fiscale, riducendo di conseguenza le fonti complessivamente disponibili per finanziare gli investimenti e lo sviluppo economico.

Avviato dall'**Action 1** del progetto BEPS, il progetto di revisione della tassazione sollecitato dallo sviluppo dell'economia digitale aveva subito una battuta di arresto a causa della complessità delle tematiche e della mancanza di consenso sulle possibili soluzioni. Con la fase successiva del progetto (**BEPS 2.0**), tuttavia, gli sforzi dei Paesi aderenti all'IF si sono concentrati sull'elaborazione di un Progetto a due Pilastri (i c.d. **Pillar I e II**), approvato nell'ottobre 2020 e l'anno successivo condensato nel documento (**Model Globe Rules under Pillar 2** o più semplicemente **GloBe Rules**) che ha fissato i principi della tassazione minima globale.

In pratica, il *Pillar II* introduce un approccio comune (**common approach**), condiviso a livello internazionale, mirato ad eliminare o almeno a ridurre i disallineamenti nei sistemi fiscali delle giurisdizioni aderenti al progetto e la corsa al ribasso delle aliquote, con l'obiettivo di riportare le aliquote di imposizione effettiva verso un minimo comune e conseguentemente evitare gli spostamenti artificiali di reddito e l'erosione delle basi imponibili, realizzando così una maggiore equità fiscale.

I tratti fondamentali dell'imposizione minima globale italiana

L'elemento centrale del nuovo sistema impositivo è l'**imposta integrativa** (la **Top-Up-Tax – TUT**), che si applica ogniqualvolta l'aliquota effettiva di imposizione (**Effective Tax Rate – ETR**) del gruppo multinazionale o domestico sia inferiore alla misura minima, stabilita nel 15%.

L'ETR viene calcolato per ciascuna giurisdizione, sulla base dei principi contabili applicati dalla capogruppo ai fini della redazione del **bilancio consolidato**, come rapporto tra:

- Le imposte rilevanti (numeratore), rappresentate dalle imposte totali da bilancio, opportunamente rettifiche, escludendo le **imposte sui dividendi** e sulle **plus/minusvalenze** da partecipazioni e comprendendo invece le imposte anticipate e differite.
- Il **reddito** rilevante (denominatore), rappresentato dal risultato di bilancio ante imposte, prima delle rettifiche da consolidamento, al quale sono apportati specifici correttivi, in particolare per: dividendi, plusvalenze e minusvalenze *pex*, utili e perdite su cambi, oneri illeciti e sanzioni non deducibili. Sono altresì esclusi dal reddito rilevante gli utili derivanti dall'attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività ad esso accessorie.

La TUT viene applicata facendo perno su un **sistema di regole interconnesse**:

- una regola primaria, che prevede l'applicazione di una **imposta minima integrativa (IIR)** in capo alla controllante capogruppo residente in Italia, in relazione alle controllate italiane o estere con ETR inferiore al 15%;
- una regola secondaria, con l'applicazione di una imposta minima **suppletiva (UTPR)** alle imprese italiane del gruppo, che si attiva solo se la regola primaria dell'IIR non è stata applicata, in tutto o in parte, nel Paese di residenza della controllante capogruppo;
- una imposta minima **nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax – QDMTT)**, che si applica alle imprese del gruppo multinazionale o domestico con ETR inferiore al 15%; e che prevale sull'IIR e sull'UTPR.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'applicazione del regime della *global minimum tax* è riservata ai gruppi che registrano, in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello di riferimento, un ammontare di ricavi risultanti dal bilancio consolidato della controllante capogruppo pari o superiore a € 750 milioni.

Con questa disposizione si è inteso, innanzitutto limitare l'applicazione delle nuove norme ai grandi gruppi, utilizzando lo stesso limite dimensionale già usato per la reportistica paese per paese (**Country-by-Country Reporting – CbCR**), nell'assunto che sono queste le entità sulle quali si concentra il maggior rischio di fenomeni BEPS. L'utilizzo della soglia prevista per il CbCR ha lo scopo di limitare i costi di *compliance* per le imprese e, nel contempo, agevolare le amministrazioni fiscali nel monitoraggio dei fenomeni BEPS con un efficace sistema di *risk assessment*, utilizzando i sistemi di raccolta e scambio di informazioni già esistenti. L'utilizzo di dati di più esercizi (due su quattro) e già cristallizzati (i dati dell'esercizio di riferimento sono esclusi nel calcolo della soglia) avrebbe lo scopo di garantire una maggiore certezza ai gruppi nella verifica dell'assoggettamento alle nuove disposizioni. Ciononostante, l'applicazione pratica delle nuove disposizioni ha creato già alcune incertezze, che dovranno essere affrontate dai decreti ministeriali di attuazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle **Guide Amministrative** sulle *GloBe Rules*, in costante aggiornamento. La versione più recente di tali Guide (pubblicata lo scorso 15 dicembre) ha infatti fornito chiarimenti su alcuni aspetti controversi riguardanti, ad esempio, la definizione di ricavi ai fini GMT ed il disallineamento degli esercizi fiscali tra la controllante capogruppo e le altre entità.

Dall'applicazione del nuovo regime sono escluse alcune categorie di soggetti in virtù del loro *status* o delle peculiari finalità che perseguono:

- le entità statali;
- le organizzazioni internazionali;
- le organizzazioni senza scopo di lucro;
- i fondi pensione;
- i fondi di investimento o i veicoli di investimento immobiliare che sono controllanti capogruppo.

Le entità escluse non sono tenute ad applicare l'IIR, l'UTPR, e la QDMTT ed i loro elementi (utili, perdite, imposte rilevanti, immobilizzazioni materiali e spese per il personale) non sono considerati nei calcoli previsti dal nuovo regime, ad eccezione del computo della soglia dei € 750 milioni di ricavi. Inoltre, le entità escluse non hanno l'obbligo di presentare la **comunicazione annuale** (la **GloBe Information Return - GIR**) e i loro dati non devono essere contenuti nella GIR del gruppo (se non per quanto riguarda, ad esempio, la struttura dello stesso).

Meccanismi di determinazione del reddito globale e dell'imposta minima

I seguenti passaggi riepilogano il processo di determinazione dell'imposta minima globale:

a) Determinazione dell'ETR a livello aggregato, per singola giurisdizione per tutte le entità ivi localizzate. Nel calcolo dell'ETR occorre prestare attenzione, in particolare a:

1. **Operazioni infragruppo**, che rilevano nella determinazione del reddito rilevante per l'importo corrispondente al **valore di libera concorrenza** (*arm's length*);

2. Crediti d'imposta: in particolare i crediti che non si qualificano come rimborsabili qualificati o negoziabili sono computati in diminuzione delle imposte rilevanti e, pertanto, riducono l'ETR;

b) Identificazione delle giurisdizioni con ETR inferiore al 15%;

c) Calcolo dell'imposizione integrativa per le giurisdizioni a bassa imposizione, applicando la percentuale di imposizione integrativa alla quota imponibile del reddito rilevante. Nel calcolo occorre tener conto della riduzione per attività economica sostanziale (**Substance-based Income Exclusion - SBIE**) che, in sostanza, esclude dalla tassazione una quota di reddito

Stati.

Entrata in vigore

La QDMTT e l'IIR entrano in vigore il 1° gennaio 2024, mentre l'UTPR si applica dal 1° gennaio 2025.

Per i gruppi multinazionali che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale e per i gruppi interamente domestici l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR è differita di cinque anni.

I regimi semplificati (c.d. *safe harbour*)

In attesa del completamento della disciplina da parte dei decreti attuativi, l'attenzione degli operatori si focalizza soprattutto sulla verifica dei requisiti per l'applicabilità delle nuove disposizioni. Particolare importanza assumono al riguardo i regimi semplificati, che prevedono l'azzeramento dell'imposta integrativa in presenza di particolari circostanze.

Per il momento, sulla base dei chiarimenti forniti dai documenti OCSE/G20 e dalle Guide Amministrative sulle *GloBe Rules*, è possibile identificare alcuni ***safe harbour* transitori**, basati su test effettuati utilizzando i dati del CbCR, senza alcuna correzione:

- ***De minimis***: simile all'esclusione *de minimis* prevista in via permanente, si applica se non si supera la soglia di 10 milioni di Euro di ricavi e 1 milione di Euro di reddito, calcolati però sui dati del CbCR;
- ***Simplified ETR***: si applica se l'ETR semplificato (pari al rapporto tra gli oneri per imposte risultanti dal bilancio, con alcune rettifiche, e il risultato ante-imposte desunto dal CbCR) non supera il 15, il 16 e il 17% rispettivamente nei primi tre esercizi di applicazione della normativa;
- ***Routine profit***: si applica se l'importo della riduzione SBIE è uguale o superiore al risultato ante-imposte riportato nel CbCR.

In particolare, le Guide Amministrative del 15 dicembre 2023, hanno fornito chiarimenti su alcuni dubbi emersi in merito all'esecuzione dei test per l'applicazione di questi *safe harbour*. Ad esempio, è stato precisato che anche i gruppi non tenuti alla redazione del CbCR (come i gruppi domestici o i gruppi che nell'ultimo esercizio non hanno superato la soglia dei 750 milioni di Euro ma che sono soggetti alla GMT avendo superato tale soglia in due dei quattro esercizi precedenti) possono verificare l'applicabilità dei *safe harbour* transitori utilizzando i dati dei ricavi totali e del reddito ante imposte riportati nella GIR, desunti da **bilanci** qualificati e che sarebbero stati inclusi nel CbCR se il gruppo avesse avuto l'obbligo di redigerlo.

 Dottrina / Schede d'autore

Esterovestizione e residenza delle società

11 Novembre 2024 | **Diego Avolio** **Raffaella Bonino**

Secondo la previgente formulazione dell'art. 73 c. 3 TUIR la determinazione della residenza delle persone giuridiche presupponeva la localizzazione, nel territorio dello Stato, alternativamente della sede legale, della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale dell'attività per la maggior parte del periodo di imposta. Con l'attuazione della legge delega di riforma fiscale, il decreto sulla **fiscaltà internazionale** ha sostituito il criterio della "sede dell'amministrazione" con quello della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale" e ha eliminato il criterio dell'"oggetto principale". Il criterio della sede legale è rimasto invariato. Si aggiungono poi due presunzioni relative di esterovestizione. Al contribuente è concesso di provare il contrario.

management: ossia nel livello di governance intermedio tra il top level del management generale e il livello (inferiore) di operational management cioè di gestione delle day to day activities”.

Con l'inciso *“in via principale”* la norma stabilisce che la gestione deve riguardare l'impresa nel suo complesso, per cui la presenza di un livello decisionale riferito a singole divisioni, funzioni o rami aziendali non sarebbe invece idonea a radicare la residenza fiscale in Italia della società, ma tutt'al più a individuare una **stabile organizzazione** italiana dell'entità estera (Circ. 4 novembre 2024, n. 20/E).

In ultima analisi, la stessa Circ. 4 novembre 2024, n. 20/E specifica che *“la precisazione sui caratteri della gestione ai fini della residenza fiscale in Italia non preclude la possibilità che la società disponga anche di stabilimenti localizzati all'estero, purché l'attività di gestione ordinaria sia svolta prevalentemente nel territorio italiano”*

In definitiva, il legislatore ha adottato e reso autonomi i due citati criteri di collegamento soggettivo all'imposizione delle *key decisions* e del *day to day management*, i cui contenuti erano già impliciti nel precedente criterio della sede dell'amministrazione. Si osserva in proposito che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell'attività d'impresa e il luogo dove si assumono le decisioni strategiche (Circ. 4 novembre 2024, n. 20/E).

Non è stata introdotta alcuna modifica rispetto al criterio alternativo della **“sede legale”**, che sopravvive invariato.

Infine, continua a valere la regola dell'alternatività dei tre criteri di collegamento (sede di direzione effettiva, gestione ordinaria in via principale o sede legale), configurando la residenza fiscale in Italia anche la ricorrenza di uno solo di essi.

Non viene introdotta alcuna modifica rispetto all'attuale criterio alternativo della **“sede legale”**, che sopravvive invariato.

Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni

Il riferimento al POEM inserito nel novellato [art. 73](#) - in ossequio ai principi di adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni indicati dalla L. 111/2023 - richiama la formulazione solitamente adottata dalle Convenzioni internazionali. L'adozione della medesima formulazione convenzionale nella norma nazionale non è, tuttavia, garanzia di *“univocità di qualificazione”*; nell'interpretazione e nell'applicazione delle Convenzioni non è stato, infatti, storicamente possibile giungere ad una comune qualificazione di POEM, pur essendo tale espressione derivata dal comune Modello OCSE di Convenzione.

La pluralità di posizioni assunte dai vari ordinamenti sull'interpretazione del **concetto** di **POEM** e l'altalenante giurisprudenza di legittimità in merito al livello di gestione rilevante hanno indotto l'OCSE a introdurre un nuovo *standard* di *“tie breaker rule”* nel Modello di Convenzione del 2017, che rinvia la risoluzione dei casi di doppia residenza alla procedura amichevole, secondo la quale le Autorità competenti sono chiamate a valutare il singolo caso sulla base di una molteplicità di fattori.

Se da un lato l'Italia - quando ha firmato nel 2017 la Convenzione multilaterale (MLI) per l'attuazione delle misure convenzionali attuative del progetto globale BEPS di prevenzione dell'erosione della base imponibile e della delocalizzazione dei profitti - ha espresso una riserva sulla nuova **“tie breaker rule”** (che, come detto, rinvia la risoluzione dei casi di doppia residenza alla procedura amichevole), dall'altro ha adottato tale nuovo *standard* nelle Convenzioni di recente stipula (ad esempio quelle con Giamaica, Colombia, Uruguay, Romania). Relativamente alle Convenzioni in vigore con Canada e Cile, l'AE ha precisato che, nei casi di doppia residenza e in assenza di un accordo tra le Autorità competenti, la società non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione (Circ. 4 novembre 2024, n. 20/E)

formano le principali **decisioni gestionali** della società medesima e, quindi, dove la preminente attività direttiva della società è realmente svolta.

Un orientamento giurisprudenziale risalente ha individuato la sede dell'amministrazione nel luogo in cui si svolge l'attività direttiva ed amministrativa, ossia dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell'impresa vengono organizzati e coordinati per l'esplicazione ed il raggiungimento degli **obiettivi sociali** (Cass. 4 ottobre 1988 n. 5359; Cass. 9 giugno 1988 n. 3910). Nella stessa direzione si sono espresse sia la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19 gennaio 1991 n. 505), sia quella di merito (CTC 10 ottobre 1996 n. 4992), secondo le quali la sede dell'amministrazione di una società dovrebbe essere identificata nel luogo in cui *"l'imprenditore svolge realmente l'attività di direzione, amministrazione e coordinamento dei fattori produttivi"*; o ancora, affermando che *"la sede effettiva dell'ente non coincide con il luogo in cui si trova il recapito della medesima oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa della impresa"*.

La "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", coincideva con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 7 febbraio 2013 n. 2869; quella appena citata è una decisione rilevante perché relativa al caso di una società holding, su cui si veda pure *infra*, per cui rileverebbe la circostanza che le riunioni del consiglio di amministrazione, come pure le scelte di investimento, siano effettivamente prese nel Paese estero).

La sede dell'amministrazione coincideva, pertanto, con il luogo in cui veniva svolta effettivamente l'attività di direzione e coordinamento dei fattori produttivi, da cui provenivano gli impulsi volitivi dell'attività sociale. Essa rappresentava, in altri termini, il momento essenziale nello svolgersi della vita della società, nel quale i rapporti a contenuto patrimoniale della stessa venivano voluti ed economicamente determinati (Cass. 23 ottobre 2013 n. 24007).

La giurisprudenza più recente si è allineata a tale orientamento, confermando che *"la nozione di sede dell'amministrazione, [...] deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente"* (Cass. 21 giugno 2019 n. 16697; Cass. pen. 7 novembre 2018 n. 50151; Cass. pen. 24 luglio 2013 n. 32091; Cass. pen. 23 febbraio 2012 n. 7080; Cass. 4 agosto 2000 n. 10243).

Per motivare le proprie conclusioni, i giudici hanno fatto riferimento alla sentenza della CGUE, *Planzer Luxembourg Sarl*, nella quale si è ribadito che la nozione di sede dell'attività economica *"indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima (punto 60)"*; inoltre, la determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica *"la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61)"*.

In linea con la sentenza appena riportata si pone anche la giurisprudenza più recente, a tenore della quale *"la sede amministrativa della società deve essere individuata valorizzando parametri come il luogo dello svolgimento delle attività"*

In base al successivo comma 5-ter, ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma *5-bis*, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

È stato, inoltre, introdotto un comma 5-quater (ad opera del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008) ai sensi del quale si presumono residenti nel territorio dello Stato le società o gli enti non residenti che hanno investito il proprio patrimonio in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare, alla condizione che siano controllati, direttamente o indirettamente, attraverso società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.

Secondo l'AE (Circ. AE 4 agosto 2006 n. 28/E) gli elementi di collegamento individuati dal comma *5-bis* "*si ispirano sia a criteri di individuazione dell'effective place of management and control elaborati in sede OCSE, sia ad alcuni indirizzi giurisprudenziali*"; a tal fine, nell'ottica di porre un freno al fenomeno delle c.d. "*esterovestizioni*", la norma "*valorizza gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio della "substance over form" utilizzato in campo internazionale*".

È appena il caso di precisare che la stessa AE non reputa, altresì, le presunzioni di esterovestizione contrastanti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (Circ. AE 4 agosto 2006 n. 28/E; Ris. AE 5 novembre 2007 n. 312/E).

Il requisito del controllo

Il presupposto sul quale si basano le ipotesi sopra elencate è la sussistenza del controllo diretto da parte del soggetto estero di società di capitali o enti commerciali residenti. In proposito, il comma *5-bis* richiama l'art. 2359 c.c., in base al cui comma 1 si considerano controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di diritto);
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un**influenza dominante** nell'assemblea ordinaria (cd. controllo di fatto);
- le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali** con essa.

Secondo Assonime (Circ. n. 67/2007), le ipotesi di controllo che rilevano nelle fattispecie di "*esterovestizione*" sono quelle del controllo di diritto e del controllo di fatto (art. 2359, nn. 1) e 2) c.c.), in quanto il testo del comma *5-bis* fa espresso riferimento soltanto a "*società ed enti che detengono partecipazioni di controllo*".

La presunzione di cui al comma 5-quater richiama le ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c. 1 e 2 c.c.; la presunzione in questione si configura in virtù delle ipotesi, sopra elencate, di controllo ed anche nel caso di partecipazioni detenute da soggetti diversi dalle società.

La prova contraria

Le presunzioni di esterovestizione ai sensi dell'art. 73 TUIR possono essere vinte mediante prova contraria. Gli argomenti e le prove adottate a tale fine dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della **direzione effettiva** nello **Stato estero** (Circ. AE, n. 28/E del 2006). Deve trattarsi di "*elementi concreti da cui risultino, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni bancarie e finanziarie siano effettivamente realizzate*" (Circ. AE 5 novembre 2007 n. 312/E).

Qualora, in sede di controllo, siano riscontrati i requisiti costitutivi di cui ai c. 3, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 73 TUIR, è di norma esperita la **procedura di cooperazione fiscale transfrontaliera** di cui alla Dir. 77/799/CEE e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di appurare se esistono elementi di fatto, situazioni od atti idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero (Circ. AE 4 agosto 2006 n. 28/E).

Quale fenomeno sintomatico di “esterovestizione” può rilevare anche l'affidamento del potere decisionale concernente gli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria all'**assemblea dei soci** residenti in Italia. Tale ultima ipotesi diviene “verosimile” nel caso in cui sia dimostrato che il potere “gestorio” dell'ente sia detenuto, nella sostanza, da uno o più soci, potendo, altresì, essere valorizzato il luogo di residenza del socio, qualora il suo grado di ingerenza nell'amministrazione dell'ente risulti molto evidente, tale da ritenere l'ente stesso una sua mera “appendice” (Circolare n. 7/2009 dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti – *La residenza fiscale delle società nell'Ires e il fenomeno dell'esterovestizione*).

Mette conto osservare che la fattispecie della “esterovestizione” va, comunque, tenuta distinta dai casi di “**direzione e coordinamento**”, ai sensi dell'art. 2497 c.c., che di per sé non potrebbero comportare contestazioni di carattere tributario (Circ. 4 novembre 2014 n. 20/E; Cass. pen. 30 ottobre 2015 n. 43809; Trib. Milano 23 settembre 2017 n. 6996). Perciò, per stabilire quando l'ingerenza del socio rientri nell'attività di “direzione e coordinamento” e quando, invece, ne ecceda, sostituendosi alla stessa attività di gestione dell'ente controllato, si dovrà avere riguardo all'attività che è definita di “gestione e direzione quotidiana dell'ente”: essa si concretizza, in sostanza, in tutte le **attività “ordinarie”** e caratterizzate da una certa continuità, come, ad esempio, l'attività di organizzazione e di controllo dei processi e dei fattori produttivi, la gestione del personale, le attività di relazione con i terzi, la stipula di contratti inerenti alla gestione ordinaria, gli incassi ed i pagamenti, gli adempimenti fiscali. Al contrario, invece, se nella società partecipata si riscontra l'autonomo svolgimento delle attività di “gestione quotidiana”, ancorché “ridotte” per effetto della ingerenza della capogruppo, non potrà essere legittimamente affermato che la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale dell'ente debba essere individuata presso la sede della capogruppo, ma andrà individuata nel luogo in cui concretamente le attività di gestione ordinaria vengono svolte. In tal senso occorre richiamare la recente sentenza della Cass. 19 gennaio 2023 n. 1544 secondo cui *“lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui ... la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendone ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività e riducendola a mero satellite o dipendenza”*.

In proposito, la Relazione illustrativa al decreto sulla riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/023) afferma che *“le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci sono da considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente”*, per cui tali attività non rilevano ai fini della definizione della residenza delle società o enti.

Per completezza si precisa che l'esterovestizione deve essere, altresì, tenuta distinta dall'ipotesi della **stabile organizzazione “occulta”**. Le società esterovestite si caratterizzano per essere artificiosamente collocate all'estero, anche se svolgono la propria attività nel territorio dello Stato, omettendo così la presentazione della dichiarazione dei redditi ovunque prodotti. Nel caso in cui le società siano dotate di una propria **autonomia giuridica e operativa** e l'attività economica sia nascosta al Fisco italiano, si è invece in presenza di una stabile organizzazione “occulta”.

Inoltre, il tema dell'esterovestizione può essere accostato alla disciplina delle CFC che – proprio nel presupposto che la società controllata estera non integri i requisiti di residenza in Italia – comporta, a determinate condizioni, l'imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera in capo alla società controllante italiana, anche in assenza di un'effettiva distribuzione degli utili.

- luogo in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società;

- luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o di altra natura, della società.

Ad avviso della Guardia di Finanza, l'affidamento del potere decisionale concernente gli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria all'assemblea dei soci residenti in Italia, infine, potrebbe essere indice sintomatico di fenomeni di esterovestizione. In questi casi, l'ingerenza dell'assemblea nella gestione sociale potrebbe determinare che la residenza dell'azionista assuma un forte valore indiziario per individuare il luogo da cui promanano gli impulsi dell'amministrazione concreta della società e, dunque, la **sede di direzione effettiva**.

L'esterovestizione secondo la giurisprudenza di legittimità

L'esterovestizione è stata oggetto di disputa in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'inquadramento dogmatico entro il quale ricondurre la stessa, nello specifico se l'esterovestizione si risolve in un'ipotesi di abuso del diritto di stabilimento sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 49 TFUE, ai sensi del quale "*.... le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. [...] La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali*").

Secondo un primo filone (Cass. 7 febbraio 2013 n. 2869; Cass. pen. 30 ottobre 2015 n. 43809; Cass. 21 dicembre 2018 n. 33234 e 33235; Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463; Cass. 15 marzo 2022 n. 8297; Cass. 8 marzo 2022 n. 7454; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1544; Cass. 20 gennaio 2023 nn. 1753 e 1883; Cass. 17 febbraio 2023 nn. 5066 e Cass. 17 febbraio 2023 n. 5075 e 5076), la circostanza che una società sia stata creata in uno stato membro per fruire di una **legislazione più vantaggiosa** non costituisce di per sé stessa un abuso della libertà di stabilimento. Ciò in quanto "*una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa soltanto se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello stato membro interessato*". Ciò che a tal fine dunque rileva è accertare se "*il trasferimento in realtà vi sia stato, o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica*".

Così, nella vicenda costitutiva della sentenza della Cass. pen. 30 ottobre 2015 n. 43809, i giudici hanno stabilito che, ai fini della determinazione della residenza di una società in Italia, non è rilevante la "*manca di autonomia gestionale e finanziaria*" dei dipendenti della società estera controllata, ma deve essere accertato che "*la società controllata estera non sia costruzione di puro artificio, ma corrisponda ad un'entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto*", anche con una struttura "*minima*". Nel caso di specie, è stato concluso che la società estera fosse dotata di "sostanza", facendo ricorso ai requisiti di cui all'art. 162 TUIR e all'art. 5 del Modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni circa l'esistenza della stabile organizzazione, in quanto nello Stato estero si era concluso fosse esistente un ufficio, seppur con un numero esiguo di dipendenti.

Esplicativa in ordine al percorso motivazionale che conduce alle statuizioni sopra riportate è la pronuncia della Cass. 21 dicembre 2018 n. 33234, in occasione della quale, perché l'esterovestizione corrisponda ad una nozione di pratica abusiva "*occorre, per un verso, che esso abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale (CGUE, causa C-419/14, WebMindLicenses Kft, punto 36)*" (da ultimo, Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463).

Mutuando i principi, di cui si dà conto di seguito, dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, causa C-6/16, *Equiom* e *Enka*, punti 30-32), i giudici affermano che "*non è difatti su di sé applicabile criteri generali predeterminati, ma occorre passare*

in rassegna la singola operazione. Ciò perché una presunzione generale di frode e di abuso non può giusti fi care né un provvedimento fi scale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né uno che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato" (par. 2.2. della sentenza; da ultimo, Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463).

Sempre sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (CGUE, causa C-419/14, *WebMindLicenses Kft*, punto 42; causa C-255/02, *Halifax*, punto 73; causa C-425/06, *Part Service*, punto 47, nonché causa C-103/09, *Weald Leasing*, punto 27; causa C-277/09, *RBS Deutschland Holdings*, punto 53; cause C-398/16 e 399/16, *X BV* e *X NV*, punto 49) la Corte di Cassazione precisa che "è necessario quindi accertare che lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fi scale: ciò perché quando il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fi scale" (punto 2.2. della sentenza 33234/2018; Cass. 11 febbraio 2022 n. 4463; Cass. 8 marzo 2022 n. 7454; Cass. 15 marzo 2022 n. 8297).

Venendo alla fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, appellandosi alla pronuncia *Cadbury Schweppes*, (causa C-196/04), la Corte ritiene che le restrizioni al diritto delle società di uno Stato membro di stabilirsi in altro Stato membro tramite una propria controllata al fine di beneficiare di un regime fiscale meno oneroso sarebbero consentite soltanto nel caso in cui siano preordinate al contrasto di fenomeni abusivi, caratterizzati dall'**artificialità dello stabilimento estero**. Perché, dunque, sia configurabile un abuso del diritto di stabilimento, occorre "accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente arti fi ciosa (*wholly arti fi cial arrangement*), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica" (punto 2.4 della sentenza 33234/2018).

Dato questo quadro, pertanto, la società controllata estera, se è dotata di una sua sostanza, dovrebbe essere considerata residente all'estero: il luogo dal quale promanano gli impulsi gestionali o le direttive amministrative, se identificato con la sede della controllante italiana, non può ovviamente coincidere con quello della controllata estera.

La Corte ha modificato recentemente la qualificazione giuridico-tributaria della esterovestizione in chiave abusiva, riconducendola invece alla disciplina che ne individua la rilevante fattispecie astratta, cioè [l'art. 73 c. 3 TUIR](#) (Cass. 21 giugno 2019 n. 16697; Cass. 11 gennaio 2022 n. 502; Cass. 14 marzo 2022 n. 8221; Cass. 11 aprile 2022 nn. 11709 e 11710; Cass. 25 luglio 2022 n. 23225; Cass. 25 luglio 2022 n. 23150; Cass. 25 novembre 2022 n. 34723). Tale norma, invero, ha la funzione di individuare uno dei collegamenti territoriali (di tipo personale) al ricorrere dei quali l'imposta sul reddito delle società trova applicazione; pertanto è uno strumento per definire l'ambito di applicazione del tributo.

In questa prospettiva, ogni accertamento sulla "artificialità" dello stabilimento estero è considerato ultroneo.

Tale filone giurisprudenziale ha sancito che la residenza vada fissata nel luogo da cui promanano la direzione, le strategie e le decisioni (Cass. 25 luglio 2022 n. 23225; Cass. 8 settembre 2022 n. 26538); nel caso di specie è stato accertato che dal territorio dello Stato partivano, non soltanto ordini inerenti a materie importanti come quelle statutarie e contabile, ma anche quelle relative a questioni più modeste (ad es., l'autorizzazione a partecipare ad un corso di inglese). Quindi l'ufficio situato nel paese estero con due dipendenti, che nella pronuncia Cass. pen. 30 ottobre 2015 n. 43809 sopra richiamata era stato considerato indice della non fittizietà della società controllata, viene derubricato a "*luogo di disbrigo degli affari correnti*", come tale non idoneo a radicare la residenza nel paese straniero (Cass. 21 giugno 2019 n. 16697).

Tale posizione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva, secondo la quale la residenza di una società è localizzata nel luogo in cui si svolge effettivamente l'attività di amministrazione (Cass. 6 novembre 2020 n. 24872; Cass. 11 gennaio 2022 n. 502; Cass. 25 luglio 2022 n. 23225); analogamente, in una pronuncia più recente, è stato

l'aliquota di imposizione effettiva nelle giurisdizioni a bassa imposizione. Il calcolo della nuova imposta si basa sui dati del bilancio consolidato, con un approccio "top down", a partire dalle entità più in alto nella catena partecipativa.

Inquadramento

Per i gruppi di rilevanti dimensioni (quelli con **fatturato consolidato** almeno pari a € 750 milioni) multinazionali e domestici, con il D.Lgs. 209/2023 (nel seguito "Decreto") è stato introdotto, a partire dal 2024, un nuovo **regime di tassazione**, che si aggiunge alle ordinarie **imposte sui redditi** e che prevede l'applicazione di un'imposta integrativa (**Top-up Tax – TUT**) in relazione alle entità (**Constituent Entity – CE**) localizzate in Paesi in cui l'aliquota di imposizione effettiva (**Effective Tax Rate – ETR**) risulta inferiore al 15%.

Il sistema recepisce le indicazioni espresse nelle **Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)** o **GloBe Rules** elaborate nell'ambito del "**Progetto a due Pilastrini**" dal Quadro Inclusivo sul BEPS (**Inclusive Framework - IF**) e le disposizioni della Dir. UE 2022/2523/UE (nel seguito "Direttiva").

Il meccanismo impositivo del nuovo tributo si basa sulla determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva per ciascun esercizio in ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le entità del gruppo, a partire dai dati di **bilancio consolidato** (rapporto tra imposte rilevanti e reddito rilevante), e l'applicazione dell'imposta integrativa laddove questa risulti inferiore al 15% (**Low-taxed Constituent Entities**).

Sono previste tre regole applicative: un'**imposta minima integrativa**, un'imposta minima **suppletiva** ed un'imposta minima **nazionale**, quest'ultima prevalente sulle altre due. In pratica, l'imposta integrativa è dovuta dalla controllante capogruppo italiana per le entità a bassa imposizione localizzate all'estero, oppure dalle entità controllate residenti in Italia se l'imposta minima integrativa non viene applicata in altri Paesi. Tuttavia, se le imprese a bassa imposizione si trovano in Italia, è dovuta un'imposta minima nazionale pari all'imposta integrativa di tutte queste imprese.

L'imposta integrativa deve essere dichiarata e versata a cura delle entità obbligate e deve essere poi allocata sulle entità a bassa imposizione in proporzione al rispettivo reddito rilevante. I gruppi devono presentare annualmente una comunicazione rilevante (la **Global Information Return - GIR**), per fornire agli Stati interessati le informazioni necessarie a stabilire la soggettività al nuovo regime e l'importo delle imposte integrative dovute.

È disposta l'adozione di un **sistema sanzionatorio** effettivo e dissuasivo per reprimere le **violazioni**, specie agli obblighi informativi, mentre per l'accertamento ed il contenzioso dovranno applicarsi le regole ordinariamente previste per l'imposizione sui redditi.

Per il periodo transitorio di attuazione delle nuove regole sono stabiliti dei **regimi semplificati** per la verifica dei requisiti di applicazione basati sui dati della reportistica paese per paese (**Country-by-Country Reporting – CbCR**).

Di seguito vengono esposti i principi cardine del nuovo regime, tenendo conto che le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle GloBe Rules ed alle relative Guide Amministrative, costantemente aggiornate dal l'IF, sono state in parte regolate da decreti ministeriali già emanati e risultano quindi ancora in via di completamento. Da segnalare che la disciplina sarà ulteriormente arricchita da apposite direttive interpretative emanate dal Dipartimento delle finanze.

Ambito soggettivo

Il **regime della tassazione minima globale** si applica ai gruppi multinazionali e domestici che realizzano in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello di riferimento un ammontare di ricavi risultanti dal **bilancio consolidato** della controllante capogruppo almeno pari a € 750 milioni.

- se la UPE è localizzata in un altro Paese e non è soggetta ad IIR (o equivalente) o è un'entità esclusa, l'IIR deve essere versata dalla partecipante intermedia (***Intermediate Parent Entity*** – IPE) di livello inferiore localizzata in Italia, che naturalmente verserà l'IIR anche per se stessa, qualora si configuri come entità a bassa imposizione;
- nel caso in cui vi sia una partecipante parzialmente posseduta (***Partially Owned Parent Entity*** – POPE), ossia un'impresa detenuta da terzi per più del 20%, si applica la regola della “**proprietà suddivisa**”, ossia la POPE deve versare l'IIR per la parte di propria pertinenza (se è un'entità a bassa imposizione) e per la quota ad essa attribuibile dell'imposta dovuta dalle imprese a bassa imposizione da essa detenute, indipendentemente dal fatto che vi siano una UPE o una IPE soggette ad IIR (o equivalente). Questo meccanismo, dovuto alla necessità di evitare salti di imposta o distorsioni volte a limitare l'applicazione dell'IIR, subisce dei correttivi in presenza di catene partecipative articolate, in quanto l'IIR relativa ad una impresa a bassa imposizione attribuita alla UPE è ridotta in misura pari alla quota di IIR eventualmente attribuita alle IPE o alle POPE.

L'IIR dovuta dalla UPE deve poi essere allocata sulle imprese a bassa imposizione in base alla quota di attribuzione dell'imposta integrativa alla controllante, c.d. “***inclusion ratio***”, così determinata:

$$\text{Inclusion Ratio} = \frac{\text{Reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione} - \text{reddito rilevante attribuibile a partecipazioni di soggetti terzi}}{\text{Reddito rilevante prodotto dall'impresa nell'esercizio}}$$

Se l'impresa a bassa imposizione è interamente di proprietà, l'*inclusion ratio* è sempre pari a 1.

Il reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni di terzi viene determinato in base ad un ipotetico bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili utilizzati dalla UPE.

In pratica, l'imposta integrativa dovuta dalla UPE (o IPE, o POPE, a seconda dei casi) per l'impresa a bassa imposizione è pari all'imposta integrativa dovuta da tale impresa (*allocable share*) per l'*inclusion ratio*:

$$IIR = \text{allocable share} \times \text{inclusion ratio}$$

Imposta minima suppletiva – (Under-Taxed Profits Rule – UTPR)

Quando l'IIR non viene prelevata, o lo è solo in parte, si applica l'UTPR, come **meccanismo di salvaguardia** (*backstop*).

In pratica:

- qualora la UPE sia localizzata in un Paese terzo che non applica l'IIR, oppure sia un'entità esclusa, o ancora sia localizzata in una giurisdizione ad imposizione ridotta e non sia soggetta all'IIR equivalente per sé stessa e per le altre imprese localizzate nello stesso Stato;

- la UPE sia localizzata in un paese terzo a bassa imposizione,

tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia sono soggette all'UTPR per l'importo assegnato allo Stato italiano.

Per il calcolo dell'UTPR si applicano le medesime regole previste per l'IIR (calcolo del reddito e delle imposte rilevanti e della **riduzione SBIE**, si veda più avanti).

L'importo dell'UTPR assegnato allo Stato italiano è determinato moltiplicando l'importo complessivo dell'UTPR per la percentuale di pertinenza dello Stato italiano.

La percentuale dell'UTPR assegnata allo Stato italiano (*UTPR percentage*), è calcolata sulla base di fattori rappresentativi della **sostanza economica del gruppo** in Italia (numero di dipendenti e valore netto contabile dei beni tangibili), come risulta dalla formula seguente:

$$UTPR\ Percentage = 50\% \times \frac{\text{numero dei dipendenti impiegati dalle imprese del gruppo localizzate in Italia}}{\text{numero totale dei dipendenti impiegati dalle imprese del gruppo localizzate in Paesi che applicano una UTPR equivalente}} + 50\% \times \frac{\text{valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia}}{\text{beni tangibili delle imprese del gruppo localizzate in Paesi che applicano una UTPR equivalente}}$$

Imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax – QDMTT)

Si tratta di un'imposta facoltativa, che trova applicazione - negli ordinamenti che decidono di implementarla, come l'Italia - in via prioritaria rispetto all'IIR ed all'UTPR. La disciplina della QDMTT è dettata dalle disposizioni attuative contenute nel DM 1° luglio 2024. L'imposta minima nazionale si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali e nazionali, nonché alle **Joint Ventures**, alle entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano facenti parte di un gruppo multinazionale o nazionale con i requisiti dimensionali sopra ricordati ed alle imprese partecipate in misura minoritaria (**Minority Owned Constituent Entities – MOCE**, ossia le imprese nelle quali la UPE detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non superiore al 30% e che sono incluse nel suo bilancio consolidato utilizzando la tecnica di consolidamento linea per linea).

La QDMTT si applica prioritariamente rispetto alle altre forme di imposizione minima (IRR e UTPR) ed indipendentemente dalla quota di partecipazione che qualsiasi controllante del gruppo detiene nelle imprese localizzate in Italia. Quindi, un'entità partecipata in misura minoritaria (ad esempio, per il 15%), localizzata in Italia, sconta una QDMTT del 100% e non del 15% (come avverrebbe nel caso della IIR).

Tuttavia, la QDMTT si scomputa dal calcolo dell'IIR dovuta per un Paese. A tal fine, è però necessario che la QDMTT si qualifichi come “dovuta”, ossia:

- l'importo dell'imposta non deve essere contestato dal gruppo nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o amministrativo;
- il prelievo o l'accertamento della QDMTT non deve escluso per ragioni di legittimità costituzionale o derivanti da accordi internazionali.

Ulteriore condizione per la detrazione della QDMTT, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DM 1° luglio 2024, è che detta imposta sia “qualificata”. Lo status di “imposta qualificata” deve essere riconosciuto dall'IF, tenuto conto delle sue caratteristiche, in particolare che la sua struttura ed i calcoli per la sua determinazione siano coerenti con le regole stabilite per l'imposizione integrativa dalle *GloBe Rules*.

Le regole applicabili per la determinazione della QDMTT sono le stesse dell'IIR salvo specifiche deroghe previste dal citato DM 1° luglio 2024. Ai fini del calcolo dell'imposta, occorre determinare il profitto eccedente di tutte le imprese, e le Joint Ventures localizzate in Italia, nonché delle entità apolide costituite in base alle leggi italiane, sulla base dei relativi bilanci o rendiconti, redatti secondo i principi contabili applicabili (si veda più avanti). A tale profitto eccedente dovrà essere applicata l'aliquota di imposizione integrativa, corrispondente alla differenza tra l'aliquota minima del 15% e l'ETR del gruppo. Il calcolo della QDMTT per le MOCE, le Joint Ventures e le entità apolide si effettua però in maniera separata.

All'utile o alla perdita di bilancio così determinati vengono apportate **variazioni in aumento o in diminuzione**, per determinare il reddito rilevante. Le variazioni si riferiscono a tre gruppi principali:

- aggiustamenti per allineare meglio la base imponibile ai fini *GloBe* con quella determinata ai fini delle **imposte locali sui redditi** (imposte, dividendi, plus e minusvalenze, differenze cambi);
- aggiustamenti per assicurare una corretta allocazione del reddito tra le giurisdizioni: le transazioni tra imprese del gruppo localizzate in Paesi differenti devono infatti essere determinate facendo riferimento al **principio di libera concorrenza** (*arm's length principle*); pertanto, qualora le stesse non fossero contabilizzate in conformità a tale criterio, andranno applicate apposite rettifiche;
- aggiustamenti per *policy* particolari (e.g., per **oneri illeciti e sanzioni** indeducibili). Nel calcolo della base imponibile vanno altresì esclusi gli utili derivanti dall'attività di trasporto marittimo internazionale e da attività ad esso accessorie.

Particolare attenzione va prestata ai crediti d'imposta, nello specifico ai crediti d'imposta "rimborsabili qualificati" e negoziabili, che concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Per credito d'imposta rimborsabile qualificato si intende un credito d'imposta che dovrà essere pagato in contanti o equivalente ad un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa matura il diritto al credito.

È prevista una **esclusione** c.d. "*de minimis*" che opera quando i ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio (su base triennale) di tutte le imprese in un Paese, in un determinato esercizio, non superano, rispettivamente, 10 milioni e 1 milione di euro. In tal caso non è necessario che il gruppo calcoli l'ETR delle imprese localizzate nel Paese né che calcoli l'importo dell'imposta integrativa, che viene considerata pari a zero (anche se l'aliquota di imposizione effettiva fosse inferiore al 15%).

Per le *stabili organizzazioni*, il reddito rilevante viene determinato, in generale, in base al rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati. Particolari criteri sono adottati nel caso in cui il paese di residenza della stabile organizzazione non abbia un sistema di imposizione sui redditi o nel caso in cui la casa madre applichi il regime di ***branch exemption***.

Per le entità trasparenti, l'importo dell'utile o della perdita contabile netta è ridotto in misura corrispondente alla partecipazione dei suoi proprietari non appartenenti al gruppo e alla porzione dello stesso imputata ad altre imprese.

Riduzione per attività economica sostanziale - SBIE

Al risultato così determinato si applica la riduzione per attività economica sostanziale (***Substance-based Income Exclusion*** - SBIE). Questa consiste, in pratica, nell'esclusione dalla tassazione di una quota di reddito determinata pari al 5% della sommatoria della remunerazione ordinaria di due fattori produttivi:

1. le "**immobilizzazioni materiali** ammissibili", che comprendono le immobilizzazioni materiali utilizzate nell'attività principale (edifici, macchinari, attrezzature d'ufficio, veicoli, mobili, terreni) e/o i diritti di utilizzo degli stessi, le eventuali risorse naturali disponibili e/o i diritti di sfruttamento delle stesse;
2. le "**spese salariali** ammissibili", che comprendono le spese per il personale dipendente, anche *part-time* ed i prestatori di lavori indipendenti impiegati nelle attività ordinarie del gruppo.

Le modalità di determinazione della riduzione SBIE sono state fissate con il DM 11 ottobre 2024. In particolare, il citato DM, tenendo conto dei chiarimenti contenuti nelle Guide Amministrative del 13 luglio 2023, contiene una serie di definizioni orientate a garantire e preservare l'integrità dell'approccio comune che presiede alle regole *GloBe*.

Il DM 11 ottobre 2024 innanzitutto chiarisce che i dati da considerare ai fini della riduzione sono quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo o, in caso di determinazione della QDMTT sulla base dei **principi contabili locali**, quelli risultanti dal bilancio o rendiconto individuale delle imprese o delle **Joint Ventures** localizzate in Italia. Inoltre, viene stabilito che la riduzione va calcolata per ogni singolo esercizio ed eventualmente in maniera separata per alcune tipologie di imprese (come, ad esempio, le entità apolidi, le **Joint Ventures** e le entità assicurative e di investimento). L'eventuale eccedenza di riduzione rispetto al reddito rilevante non può essere utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi.

La riduzione SBIE è opzionale e può essere anche parziale, il quanto il gruppo può decidere di non avvalersene o avvalersene in misura ridotta (potrebbe essere il caso di calcoli particolarmente complessi per la determinazione della riduzione, dovuti a circostanze particolari – inerenti, ad esempio, alla localizzazione territoriale - riferibili alle immobilizzazioni materiali e/o alle spese salariali), ed opera anche per la QDMTT, come ribadito dal DM 1° luglio 2024.

Il DM 11 ottobre 2024 chiarisce anche le modalità di determinazione dell'importo delle spese salariali e delle immobilizzazioni materiali ammissibili, in particolare:

- Per le **spese salariali ammissibili**:

1. Rilevano anche i costi capitalizzati sul valore delle immobilizzazioni materiali diverse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili;
2. Rilevano i costi dei dipendenti ammissibili in proporzione all'attività lavorativa del paese in cui è localizzato il datore di lavoro, ovvero integralmente quando l'attività lavorativa sia svolta per più del 50% del rispettivo orario nel paese in cui è localizzato il datore di lavoro;
3. Includono i pagamenti basati su azioni corrisposte ai dipendenti ammissibili.

- Per le **immobilizzazioni materiali** ammissibili:

1. Rileva il valore delle stesse in proporzione alla frazione di periodo in cui sono situate nel Paese in cui è localizzata l'impresa (o la **Joint Venture**) che ne è proprietaria o ne detiene il diritto di utilizzo, ovvero per il totale se la proprietà o il diritto di utilizzo sono detenuti per più del 50% del periodo;
2. In caso di perdite di valore, il valore contabile rilevante ai fini della riduzione deve essere ridotto proporzionalmente. Al verificarsi di successive rivalutazioni, rileva il valore non eccedente quello originario;
3. Particolari disposizioni regolano il *leasing* finanziario e operativo.

Per le imprese di trasporto marittimo ed attività accessorie, le **spese salariali** ammissibili e le **immobilizzazioni materiali** ammissibili rilevano in proporzione alla quota di reddito non escluso.

Disposizioni ulteriori sono dettate per le stabili organizzazioni e le entità trasparenti.

Imposte rilevanti rettificare

Le imposte rilevanti comprendono le imposte sui redditi e i profitti delle entità soggette alle regole *GloBe* e le imposte ad esse funzionalmente equivalenti, nonché le imposte sugli utili non distribuiti e sul patrimonio netto. Non comprendono invece le imposte indirette, le imposte sui salari e sulle proprietà, ossia le imposte non basate sui redditi, e la stessa TUT. Pertanto, partendo dalle imposte correnti registrate in bilancio, occorre apportare delle rettifiche per includere le imposte non contabilizzate dalla rispettiva entità tra le imposte sui redditi, ed escludere invece quelle eventualmente ivi registrate ma non riferite alle regole *GloBe*. Occorre inoltre tener conto delle imposte rilevate nell'ambito dei **regimi CFC**, che devono essere attribuite secondo le regole *GloBe* alla entità corretta, e le imposte sulle entità trasparenti.

In pratica, partendo dalle imposte rilevate nel conto economico di ciascuna impresa, occorre operare delle variazioni in aumento o in diminuzione per tener conto:

purché tale Paese abbia un “accordo qualificato” con lo Stato italiano che preveda lo scambio automatico di informazioni. In questo caso, e nel caso di impresa designata italiana, le imprese localizzate in Italia dovranno comunicare i dati identificativi dell'impresa che provvederà alla presentazione della GIR ed il relativo Paese di localizzazione (se estero) attraverso un apposito modello di notifica, secondo quanto previsto dal DM 25 febbraio 2025.

In aggiunta alla GIR, per le imprese italiane è previsto l'obbligo di presentazione di una **dichiarazione fiscale** riguardante l'IIR, l'UTPR e la QDMTT dovuta dalle stesse ed il versamento dell'imposta integrativa dovuta. La dichiarazione deve essere presentata negli stessi termini della GIR, mentre il versamento deve avvenire in due rate:

- la prima per un importo pari al 90%, da versare entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui le imposte si riferiscono;
- il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Ai fini del versamento, in particolare per la QDMTT, il DM 1° luglio 2024 ha disposto l'obbligo per il gruppo di individuare un'impresa localizzata in Italia o un'entità apolide che dovrà procedere a tale adempimento, stabilendo altresì norme specifiche per i casi particolari in cui ad esempio, non vi siano in Italia imprese diverse da entità d'investimento o assicurative d'investimento o entità apolidi. Apposite regole sono poi sancite per le *Joint Ventures* e per i gruppi a controllo congiunto, che devono procedere autonomamente al versamento dell'imposta.

È sancito un principio di solidarietà tra le imprese del gruppo residenti in Italia per il pagamento delle imposte integrative, e potrà essere designata dal gruppo un'impresa residente responsabile per il pagamento di tali imposte.

Per la QDMTT, il gruppo stabilisce le modalità di ripartizione dell'onere per l'imposta integrativa nel rispetto delle modalità separate di calcolo previste (per le *Joint Ventures*, le entità apolidi, ecc.).

Le somme percepite o versate dalle imprese a fronte dell'eventuale riaddebito delle imposte nell'ambito del gruppo non assumono rilevanza fiscale.

Sanzioni, accertamento, riscossione e contenzioso

Per garantire un'efficace applicazione del nuovo sistema impositivo, come espressamente sancito dalla Direttiva, è previsto un apposito **sistema sanzionatorio** che prevede:

- per la GIR e la notifica dei dati delle imprese che provvedono alla presentazione della stessa:
 - in caso di omessa presentazione o di ritardo pari o superiore a tre mesi una sanzione amministrativa di € 100 mila;
 - per il ritardo inferiore a tre mesi o l'invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;
- per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte integrative, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Anche ai fini dell'accertamento, della riscossione delle imposte e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per la risoluzione delle controversie relative al nuovo sistema impositivo dovrà farsi riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, qualora esistenti, oppure alle consultazioni tra le autorità competenti e le autorità omologhe di altri Stati.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Disposizioni attuative

Disposizioni attuative sono state dettate con i DM 20 dicembre 2024 e DM 27 dicembre 2024.

In particolare, con il primo Decreto ministeriale sono state regolamentate alcune opzioni previste dal Decreto, che dovranno essere esercitate tramite la GIR:

- esclusione degli utili e delle perdite su cambi sugli strumenti di copertura del rischio di cambio che si riflettono nell'utile o nella perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa o di un'entità a controllo congiunto. Questa disposizione opera limitatamente agli strumenti di copertura del rischio di cambio in partecipazioni diverse dalle partecipazioni di portafoglio ed alle operazioni che sono considerate coperture efficaci ai sensi del principio contabile utilizzato per la redazione del bilancio consolidato.
- esclusione dal reddito o perdita rilevante delle componenti reddituali positive derivanti dall'annullamento di un debito. Tale esclusione può tuttavia essere riconosciuta solo in casi relativi a scenari di salvataggio aziendale ben definiti (procedure concorsuali o fallimentari, concordato) ed ha una portata limitata in modo da non creare opportunità di pianificazione fiscale per i gruppi multinazionali o nazionali che utilizzano strutture di finanziamento con altre entità del gruppo.
- InCLUSIONE nel calcolo del reddito o perdita rilevante dei dividendi relativi alle partecipazioni di portafoglio;
- Trattamento di un'entità d'investimento o di un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo come un'entità fiscalmente trasparente, quando l'impresa proprietaria è una società di mutua assicurazione regolamentata.

Ulteriori disposizioni attuative contenute nel DM 20 dicembre 2024 riguardano:

- le **attività fiscali** differite sostitutive del riporto delle perdite;
- le **regole generali di conversione** valutaria in relazione alla determinazione dell'utile o della perdita rilevante e dell'imposizione integrativa;
- il **regime transitorio** di allocazione delle imposte rilevanti collegate al un c.d. "**Regime CFC Misto**".

Con il DM 27 dicembre 2024 sono state sancite disposizioni attuative transitorie riguardanti le imposte anticipate, le imposte differite e le immobilizzazioni trasferite.

Più in dettaglio, è stato specificato il trattamento dei seguenti elementi esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio, ai fini del calcolo dell'ETR nel medesimo esercizio ed in quelli successivi:

- le **attività e passività fiscali differite** iscritte nel bilancio rilevante (ossia il bilancio sulla base del quale viene determinato l'utile o la perdita rilevante) o non riportate nello stesso;
- i c.d. "**crediti d'imposta anteriori**", ossia i crediti d'imposta rimborsabili qualificati/non qualificati nonché i crediti d'imposta negoziabili/non negoziabili o gli altri crediti di imposta, maturati precedentemente l'inizio dell'esercizio transitorio.

Viene inoltre disciplinato il caso del trasferimento delle immobilizzazioni rilevate al valore contabile, ossia senza emersione di una rivalutazione del bene ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa ed il trasferimento di immobilizzazioni contabilizzate *al fair value*.

Con il DM 25 febbraio 2025 è stato regolamentato l'obbligo di notifica dei dati e delle informazioni relative ai soggetti che presentano la GIR.

I decreti ministeriali di attuazione

E' prevista l'emanazione di ulteriori disposizioni di attuazione che riguarderanno, tra l'altro:

- il contenuto della GIR;

Sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (c.d. "*dichiarazioni tardive*"); al fine della fruizione dell'agevolazione in commento, possono presentare la dichiarazione tardiva i contribuenti che, per scelta o per errore, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza, indicando i redditi agevolabili in misura ridotta (Circ. AE n. 33/E del 2020).

I contribuenti hanno inoltre la possibilità di indicare i redditi agevolabili anche mediante una dichiarazione integrativa/sostitutiva, presentata entro il termine di novanta giorni, che "sostituisce" quella presentata nei termini (Risp. all'interpello n. 488 del 2019).

Diversamente, secondo l'AE, è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi cd. "integrativa a favore" oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.

Rimane fermo in ogni caso che, se il lavoratore non ha indicato in dichiarazione la volontà di avvalersi del regime "impatriati", può fruire del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, nelle modalità che si sono appena viste ed applicando il regime in base alle disposizioni in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia (ad esempio con detassazione del 50% se ha trasferito la **residenza fiscale** nel 2018 (Circ. AE n. 33/E del 2020).

La determinazione dell'agevolazione

In presenza dei requisiti richiesti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (invece del previgente 50%).

Tra i redditi assoggettabili al regime dei cc.dd "impatriati" vi sono il **TFR** ed i redditi assoggettati a tassazione separata ex art. 17 TUIR: il lavoratore, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, può rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che procede, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti (Risp. AE Videoconferenza 26.01.2023).

L'agevolazione spetta altresì ai lavoratori che abbiano iniziato un'attività imprenditoriale in Italia a partire dal 2020 (art. 16 c. 1-*bis* D. Lgs. 147/2015).

L'agevolazione spetta nei **limiti** del regime cd. "**de minimis**" relativo agli aiuti di Stato (art. 8-*bis* DL 148/2017).

Il potenziamento dell'agevolazione nel caso di trasferimenti della residenza nel Mezzogiorno

I medesimi redditi di cui sopra sono imponibili nella misura del 10% qualora la residenza sia trasferita in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

La riduzione dell'agevolazione per la categoria degli sportivi professionisti

Gli **sportivi professionisti** (cioè, secondo l'art. 2 L. 91/81 "*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici che esercitano la propria attività a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*") possono accedere al regime "*impatriati*" e il reddito da essi conseguito è imponibile per il 50% (art. 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del D. Lgs. 147/2015).

Non si applica la riduzione al 10% in caso di trasferimento nel mezzogiorno (art. 16, comma 5-bis del D. Lgs. 147/2015), ovvero in caso di prolungamento della durata dell'agevolazione in presenza di almeno 3 figli minorenni e a carico (art. 16 c. 3-bis D. Lgs. 147/2015).

L'opzione per il regime agevolato avviene attraverso il **versamento** di un contributo, pari allo **0,5%** della **base imponibile** (art. 16 c. 5-*quinquies* D. Lgs. 147/2015).

La non cumulabilità del regime “impatriati” con altri regimi agevolativi

Il regime “*impatriati*” non è cumulabile con:

- l'agevolazione per il rientro dall'estero di docenti e ricercatori di cui all'art. 44 DL 78/2010 (cd. rientro dei cervelli);
- il regime dei “*neo-residenti*” di cui all'art. 24-*bis* del TUIR.

I requisiti del regime agevolativo per ricercatori e docenti (DL 78/2010)

L'art. 44 del DL n. 78/2010 prevede, al ricorrere di determinate condizioni di cui *infra*, l'esclusione dall'ammontare imponibile del reddito di lavoro dipendente (o autonomo), pari al 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori.

Questi ultimi possono accedere al regime agevolativo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un **titolo** di studio universitario o equiparato (con l'obbligo di richiedere, per i titoli conseguiti all'estero, la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare; Circ. AE n. 17/E del 2017);
- essere stati **non occasionalmente** residenti all'**estero**;
- avere svolto all'**estero** documentata attività di **ricerca** o **docenza** per almeno **2 anni** continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di **docenza** e ricerca **in Italia**;
- acquisire la **residenza fiscale** nel territorio dello Stato.

Per i trasferimenti della residenza fiscale avvenuti nel 2019, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 periodi di imposta successivi, sempre che la residenza fiscale rimanga in Italia.

Per i trasferimenti della residenza fiscale avvenuti nel 2020, è previsto che:

- la durata del regime fiscale sia incrementata da 4 a 6 anni;

- la **durata** del regime fiscale è **incrementata**, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, a 8, 11 e 13 anni, se sussistono rispettivamente le seguenti condizioni:

- se il docente o ricercatore abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affidato preadottivo; ovvero se si tratti di docenti o ricercatori che diventino proprietari di un immobile a scopo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza fiscale in Italia ovvero nei 12 mesi precedenti il trasferimento;
- se il docente o ricercatore abbia almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo;
- se il docente o ricercatore abbia almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

La **Legge di bilancio** per il **2022** ha esteso la possibilità di richiedere il prolungamento della durata del regime agevolativo per il **rientro dei cervelli** oltre i primi 4 periodi di imposta anche ai docenti ed i ricercatori trasferitisi prima del 2020, che già usufruiscono del regime di favore di cui al sopra citato art. 44 DL 78/2010. La proroga del regime non è gratuita, ma è

- il **rientro in Italia** del dipendente **non** si ponga in **continuità** con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

In tali ipotesi, secondo l'AE, ove sussistano le condizioni peculiari appena elencate e ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, sarebbe possibile fruire del beneficio di cui al regime "*impatriati*".

Secondo l'AE, tuttavia, l'agevolazione non sarebbe applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatrio, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di **continuità sostanziale**:

- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Diversamente, le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Secondo la giurisprudenza di merito (CTP Milano 25 maggio 2022 n. 1479), invece l'applicazione del regime dei cc.dd "impatriati" non è subordinato alla stipula di un nuovo contratto di lavoro da parte del lavoratore precedentemente distaccato, bensì ad un periodo "minimo" di permanenza all'estero; pertanto il lavoratore, una volta ritrasferitosi in Italia, potrà farne richiesta.

Lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale

Il regime agevolativo richiede che l'attività lavorativa sia prestata "prevalentemente" nel territorio italiano (art. 16, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 147/2015).

Tale condizione deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatta se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un **periodo superiore a 183 giorni** nell'arco dell'anno. Al riguardo, si rammenta che nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non sono computabili i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

L'AE precisa in proposito che, ove l'attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia, i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro prestata in trasferta all'estero, naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta. Restano esclusi, invece, dal regime agevolativo i redditi prodotti all'estero, per individuare i quali si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.

Se l'anzidetto requisito temporale non è rispettato, il lavoratore, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del beneficio sul reddito prodotto nel territorio dello Stato per tale periodo di imposta, che sarà quindi ordinariamente assoggettato a tassazione sull'intera base imponibile (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Nelle ipotesi di lavoro subordinato svolto a bordo di **navi** ed **aeromobili** in traffico internazionale, il suddetto requisito è integrato nelle ipotesi in cui l'attività lavorativa sia prestata nel territorio dello Stato italiano, ovvero svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

Ne consegue che, qualora l'attività lavorativa non sia stata prestata dall'impatriato, che svolge la suddetta attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l'accesso al regime agevolativo in esame è precluso (Circa. AE n. 33/E del 2020).

Quindi, se l'attività lavorativa risulta svolta nel territorio dello Stato, nell'accezione sopra riportata, ed in presenza dei requisiti costitutivi dell'accesso al regime "*impatriat*" ex art. 16, allora l'impatriato può essere ammesso al regime; restano tuttavia esclusi dal regime agevolativo i redditi prodotti all'estero.

Conseguimento del titolo dopo 24 mesi

Per ciò che inderisce ai soggetti di cui all'art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 147/2015 (cioè coloro che abbiano svolto "*continuativamente*" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una "*specializzazione post lauream*") è sufficiente, ai fini dell'agevolazione in discorso, che l'interessato abbia svolto all'estero un'attività di lavoro per un periodo minimo e ininterrotto di almeno ventiquattro mesi o, in caso di attività di studio, che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico *post lauream* aventi durata di almeno due anni accademici; non è, al contrario, richiesto che l'attività sia svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Secondo l'AE, l'impatriato può, altresì, accedere al beneficio in commento anche nell'ipotesi in cui il mero "conseguimento" del titolo di studio si verifichi successivamente al completamento del suddetto periodo di ventiquattro mesi (ovvero dei due anni accademici; Circ. AE n. 33/E del 2020).

Funzionari ed agenti dell'Unione Europea

Quanto agli agenti ed ai funzionari dell'UE, l'art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'UE prevede che "*... i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia*".

Sulla base della citata disposizione, i cittadini italiani destinatari dell'art 13 sopra riportato, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell'iscrizione all'AIRE nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l'accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, è precluso (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Datore di lavoro non residente

Nella versione attuale del regime "*impatriat*" non è più richiesto, tra gli altri, che l'impatriato svolgesse l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società

Il rientro in Italia al termine di un periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro “sospeso” durante tale periodo, non è in linea con la *vis* attrattiva sottesa all'articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015.

Ciò in quanto l'aspettativa sospende il rapporto di lavoro per uno o più periodi di imposta, durante i quali il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro e, di regola, il rientro avviene in continuità con la precedente posizione lavorativa assunta prima dell'espatrio, con la conseguenza che il contribuente viene reintegrato con lo stesso inquadramento professionale ed alle medesime condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio (Circ. AE n. 33/E del 2020).

Novità 2024: regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

Per le persone fisiche che trasferiscono sia la residenza anagrafica che quella fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024 trova applicazione la nuova disciplina contenuta nell'art. 5 D.Lgs. 209/2023, entrata in vigore il 29 dicembre 2023.

L'art. 5 c. 9, del nuovo decreto prevede una disciplina transitoria per i soggetti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 e per i rapporti di lavoro sportivo il cui contratto sia stato stipulato entro tale data. In entrambi i casi continuerà a trovare applicazione il previgente regime agevolativo, ossia quello contenuto nell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 e nell'art. 5 DL 34/2019.

Le principali novità del nuovo regime sono riportate nella tabella che segue.

Confronto tra il vecchio e il nuovo regime

	Regime disciplinato dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015 e dall'art. 5 DL 34/2019	Regime disciplinato dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023
Soggetti beneficiari	Nessun requisito di elevata qualificazione o specializzazione	Requisiti di elevata qualificazione e specializzazione, come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007.
Periodo di residenza estera	Due periodi d'imposta	Sei o sette periodi d'imposta per i trasferimenti infragruppo Tre periodi d'imposta negli altri casi
Periodo di permanenza in Italia dopo il rientro	Due anni	Quattro anni
Categorie di redditi agevolabili	Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa	Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni
Durata del regime	Cinque anni prorogabile per ulteriori cinque anni in presenza di determinate condizioni	Cinque anni, prorogabile di tre anni ma solo con riferimento a coloro che hanno spostato la residenza anagrafica nel 2024 ed a determinate condizioni
Percentuale di concorrenza del	30% oppure 10% per coloro che si trasferiscono al sud per i primi cinque anni. 50% nel	50% oppure 40% per i lavoratori con almeno un figlio per i primi cinque anni. Nel caso di

L'art. 5, c. 9, del nuovo decreto prevede infatti una disciplina transitoria per i soggetti (diversi dai **lavoratori sportivi**) che abbiano trasferito la **residenza anagrafica** in Italia entro il **31 dicembre 2023** e per i rapporti di lavoro sportivo il cui contratto sia stato stipulato entro tale data. In entrambi i casi continuerà a trovare applicazione il previgente regime agevolativo, ossia quello contenuto nell'art. 16 D. Lgs. 147/2015 e nell'art. 5 DL 34/2019, per la cui [analisi si rinvia all'apposita scheda](#).

Il nuovo **regime agevolato di tassazione** è caratterizzato da **requisiti di accesso** più stringenti e da una riduzione della base imponibile da assoggettare a tassazione meno consistente rispetto al previgente regime.

Il fine ultimo della revisione del regime in discorso è quello di attrarre risorse umane qualificate in Italia riducendo i casi di potenziale utilizzo strumentale dell'agevolazione.

Inquadramento

Il nuovo regime agevolativo a favore dei cd. "lavoratori impatriati", introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023, prevede la tassazione agevolata dei redditi prodotti dai lavoratori che:

- trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR;
- non risultino fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il loro trasferimento o per un periodo maggiore che va da un minimo di 6 ad un massimo di 7 periodi d'imposta per i trasferimenti nell'ambito del medesimo gruppo;
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno 4 periodi d'imposta;
- prestino la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato italiano;
- siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs.206/2007.

In merito all'applicabilità del regime nei confronti dei lavoratori che prestino la propria attività lavorativa in Italia in regime di **smart working** alle dipendenze di un datore di lavoro straniero, fatta salva la necessità di rispettare i nuovi periodi di permanenza all'estero richiesti dall'art. 5 c. 1 lett. b Decreto sulla fiscalità internazionale, a parere di chi scrive continuano a trovare applicazione i chiarimenti contenuti in diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il regime è applicabile dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia (Risp. AE 16 settembre 2021 n. 596 e Risp. AE 14 febbraio 2022 n. 3, Circ. AE 18 agosto 2023 n. 25/E). Al contrario, il soggetto che si sia trasferito in Italia in regime di *smart working* per un datore di lavoro italiano e che successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere l'attività di lavoro dipendente da remoto, non potrà usufruire del regime in quanto in tale ipotesi i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano (cfr. Circ. AE 18 agosto 2023 n. 25/E).

Il regime in esame ha carattere temporaneo, in quanto ha una durata di un quinquennio (art. 5 c. 3 D.Lgs. 209/2023), computabile a partire dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la propria residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

L'unico caso in cui è possibile prorogare la durata del regime è disciplinato dal successivo c. 10 dell'art. 5 citato, in base al quale, limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni agevolative in commento si applicano per ulteriori **tre periodi di imposta** nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del **31 dicembre 2023** e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad **abitazione principale** in Italia.

La decorrenza del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

In base a quanto previsto dall'art. 5 c. 9 Decreto sulla fiscalità internazionale, dalla data di entrata in vigore del decreto è abrogato il previgente regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015 e art. 5 c. 2-bis, 2-ter e 2-quater DL 34/2019).

Tuttavia, le disposizioni oggetto di abrogazione continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito la loro **residenza anagrafica** in Italia entro il **31 dicembre 2023** ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, per i lavoratori che abbiano stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

La scelta del Legislatore di applicare il previgente regime anche nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito la propria **residenza anagrafica** (e non anche la residenza fiscale) nel secondo semestre del 2023 è senza dubbio dettata dalla necessità di tutelare il legittimo affidamento di coloro che si sono già trasferiti in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto confidando nel previgente assetto normativo.

Tuttavia, considerando che in passato l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato la necessità di un collegamento tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia (cfr. Risp. AE 13 febbraio 2020 n. 59), è opportuno valutare con estrema attenzione la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del nuovo regime in tutti quei casi in cui il trasferimento della residenza anagrafica in Italia sia avvenuto prima del 31 dicembre 2023 e l'attività lavorativa sia invece iniziata dopo tale data, oppure sussista un sensibile scostamento temporale tra i due eventi.

In giurisprudenza, la suddetta tesi dell'Amministrazione Finanziaria è stata in più occasioni ritenuta priva di fondamento. Ad esempio, con la CGT 1° Milano 10 luglio 2023 n. 2587, è stato affermato che: "*la norma non prescrive, invece, alcun periodo temporale minimo che debba intercorrere tra la data di trasferimento in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa; neppure richiede una disamina dei motivi soggettivi che avrebbero indotto il contribuente a trasferirsi in Italia*".

Secondo i giudici milanesi, il **trattamento tributario** deve essere ancorato a requisiti certi e prevedibili, e non è quindi consentito rimandare a elementi sfuggenti che richiedano una valutazione caso per caso, la quale sarebbe immancabilmente condizionata dalla "soggettività" del singolo funzionario accertatore.

Inoltre, con la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio 21 ottobre 2024, n. 6271, è stato affermato che contrariamente a quanto contestato dall'Ufficio, la norma non prescrive alcun **periodo temporale minimo** che debba intercorrere tra la data di trasferimento in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa; neppure richiede una disamina dei motivi soggettivi che avrebbero indotto il contribuente a trasferirsi in Italia. Nel caso in esame il trasferimento della residenza in Italia era avvenuto in data 18.01.2018 e, inoltre "Il contratto di lavoro, seppure preveda l'inizio dell'attività lavorativa in data 3.12.2018, riporta la data di sottoscrizione del 30.07.2018; quindi, anche a voler ritenere necessaria una stretta connessione temporale tra data della residenza e inizio del rapporto lavorativo, il lasso temporale tra la data in cui è stata acquisita la residenza anagrafica e quella di stipula del contratto di lavoro, appare ragionevole se si considera la necessità di ambientamento e ricerca del lavoro".

Un'ulteriore questione interpretativa si pone in relazione ai soggetti non iscritti all'AIRE che siano rientrati in Italia entro il **31 dicembre 2023**. In tale ipotesi, non potendosi configurare un vero e proprio "trasferimento" della **residenza anagrafica** in Italia, che già sussisteva prima del rientro, resta da capire se la mera cancellazione dall'anagrafe del Comune estero di residenza ed il concreto avvio di un'attività lavorativa in Italia entro tale data possano considerarsi come condizioni sufficienti al fine di poter fruire del previgente regime agevolativo.

Il trasferimento della residenza in Italia

L'accesso al regime degli "impatriati" ha come principale requisito il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte del contribuente che ne fruisce ai sensi dell'art. 2 TUIR (cfr. art. 5 c. 1 D. Lgs. 209/2023).

Fatto salvo quanto previsto in relazione al periodo transitorio (cfr. art. 5 c. 9 D.Lgs. 209/2023), il regime trova applicazione dal primo periodo d'imposta nel quale il contribuente acquisisce la residenza fiscale in Italia.

Sul punto, con la risposta a interpello n. 41 del 20 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all'estero, occorre valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), c.c.) per il quale ha lavorato all'estero durante **il periodo d'imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia** o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

Nel caso trattato nel documento di prassi citato il contribuente aveva lavorato in Italia fino al 2016 per una società appartenente a un Gruppo, e dal 2018 al 2024 si era trasferito in Francia per lavorare alle dipendenze di un'altra società appartenente al medesimo Gruppo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il fatto che non ci sia coincidenza tra il datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato nel periodo d'imposta precedente il trasferimento all'estero e quello presso cui lo stesso ha prestato servizio al rientro in Italia, determina l'allungamento del periodo di permanenza all'estero da 3 a 6 periodi d'imposta, anziché a 7 periodi d'imposta.

Infine, nel medesimo documento di prassi è stato chiarito qualora un contribuente rientri in Italia nel 2024 per svolgere l'attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero fino al 2020, avendo successivamente interrotto il rapporto di lavoro con tale soggetto, il periodo minimo di permanenza all'estero è di tre anni. Con la risposta a interpello n. 22 del 7 febbraio 2025 è stato inoltre chiarito che, in merito all'estensione del periodo temporale di permanenza all'estero, rispetto al termine ordinario di 3 anni, *"la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero"*.

L'impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d'imposta

Il nuovo regime agevolativo prevede un incremento da 2 a 4 periodi d'imposta del periodo di residenza minima in Italia al fine di non decadere dai benefici fruiti con la connessa restituzione delle minori imposte versate e dei relativi interessi.

In un contesto storico caratterizzato dall'elevata mobilità dei lavoratori, si tratta di una misura che intende favorire esclusivamente i lavoratori che abbiano l'intenzione di stabilire un legame stabile con il territorio dello Stato italiano.

Come sarà oggetto di una più ampia analisi più avanti, da un punto di vista sistematico il requisito della permanenza in Italia, che rappresenta l'unica **causa di decadenza** dal regime agevolativo in commento, dovrebbe essere maggiormente valorizzato sia dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria, che dalla giurisprudenza, in tutte quelle ipotesi in cui, a seguito della mancata fruizione del regime, venga messa in discussione la possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate una volta trascorsi i **90 giorni** dal termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Lo svolgimento dell'attività in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta

Il nuovo regime agevolativo richiede che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato. Nell'ambito del precedente regime era invece previsto che l'attività fosse svolta prevalentemente nel territorio italiano (art. 16 c. 1 lett. b) D.Lgs. 147/2015).

Con la Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E è stato chiarito che nel computo dei **183 giorni** rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere, invece, computati i giorni di **trasferta** di durata superiore a 183 giorni, o il **distacco** all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha infine precisato che ove l'attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia, i **redditi agevolabili** possono comprendere anche le somme corrisposte per l'attività di lavoro prestata in trasferta all'estero,

naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d'imposta. Restano esclusi, invece, dal regime agevolativo sia i redditi derivanti dal distacco all'estero (anche se di durata inferiore a 183 giorni) che gli altri redditi prodotti all'estero, per individuare i quali si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'art. 23 TUIR, il quale considera prodotti in Italia i **redditi di lavoro dipendente** e i redditi di lavoro **autonomo** se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.

Se l'anzidetto requisito temporale non è rispettato, il lavoratore, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non potrà fruire del beneficio sul reddito prodotto nel territorio dello Stato per tale periodo di imposta, che sarà quindi ordinariamente assoggettato a tassazione sull'intera base imponibile (Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E).

Ciò posto, non è chiaro se l'utilizzo della locuzione per la maggior parte del periodo d'imposta in luogo della locuzione prevalentemente nel territorio dello Stato, rappresenti la volontà del Legislatore di discostarsi dal citato orientamento della prassi amministrativa, includendo quindi nell'ambito oggettivo dell'**agevolazione fiscale** i redditi afferenti ad un'attività estera, se resa per meno di 183 giorni, indipendentemente dalla modalità di svolgimento (distacco o trasferta), oppure se non sia stata una scelta dettata dalla volontà di definire ab origine, con lo strumento normativo, il **requisito temporale** in commento.

Infine, la mancanza del requisito dello svolgimento dell'attività per la maggior parte del periodo d'imposta in uno o più dei cinque periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione non influisce sulla spettanza dell'agevolazione per gli anni precedenti o successivi.

Il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Un'importante novità rispetto al previgente regime è rappresentata dalla (re)introduzione dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007.

Si tratta di una misura che ha l'obiettivo di limitare il perimetro di potenziale applicazione della disposizione agevolativa in commento.

Nella relazione illustrativa al previgente regime è stato osservato che il D.Lgs. 108/2012, recependo la Dir. 2009/50/CE, prevede che tali requisiti sussistano nelle ipotesi in cui il lavoratore: i) abbia conseguito un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese di riferimento che a sua volta attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; ii) sia in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

Con la risposta a interpello n. 55 del 28 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'interpretazione delle disposizioni relative al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione **non** può avvenire in sede di **interpello**, in quanto comporta l'espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.

La determinazione dell'agevolazione

In presenza dei requisiti richiesti, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Applicando al nuovo regime agevolativo i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'incontro con la stampa specializzata 2023 con riferimento al previgente regime, anche il TFR ed i redditi assoggettati a tassazione

La cumulabilità del regime “impatriati” con altri regimi agevolativi

La non compatibilità tra il regime riservato ai docenti e ricercatori (cfr. art. 44 DL 78/2010) ed il previgente regime degli impatriati, contenuta dall'art. 2 DM 26 maggio 2016, non ha subito alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa agevolativa. Con la risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 è stato chiarito che in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il “nuovo regime degli impatriati”, a differenza di quanto avveniva in passato, è compatibile con quello dei docenti e ricercatori. Nel caso di specie, un professore universitario che svolge anche l'attività di medico odontoiatra può pertanto applicare il regime dei docenti e ricercatori in relazione al reddito di lavoro dipendente percepito nell'ambito dell'attività accademica, e, allo stesso tempo, potrà usufruire del nuovo regime degli impatriati per quanto riguarda l'attività medica svolta a seguito dell'apertura della partita IVA. Applicando il medesimo principio di diritto contenuto nella citata risposta a interpello, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate ha anche fatto riferimento in generale alla compatibilità del nuovo regime degli impatriati con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, coloro che a partire dal 2024 hanno spostato la propria residenza anagrafica in Italia, in forza del nuovo quadro normativo potrebbero quindi beneficiare in contemporanea sia del regime dei “neo-residenti” (cfr. art. 24-bis TUIR) che del nuovo regime dei lavoratori impatriati, in quanto non è stato oggetto di alcuna modifica l'art. 1 c. 154 L. 232/2016, che prevede l'incompatibilità tra l'opzione di cui all'art. 24-bis TUIR ed il previgente regime agevolativo disciplinato dall'art. 16 D. Lgs. 147/2015.

L'impatto dei precedenti chiarimenti resi dall'AE in relazione al previgente regime

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato in passato numerose casistiche nell'ambito delle quali sono sorti rilevanti dubbi interpretativi in merito alla possibilità di applicare il regime dei cd. “impatriati”. I chiarimenti forniti, non sempre in linea con il dettato della normativa primaria, hanno dato luogo ad un importante contenzioso.

Il distacco di personale

Con riguardo ai lavoratori distaccati, la Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E aveva inizialmente chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16, in considerazione della **situazione di continuità** con la precedente posizione lavorativa in Italia.

Tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame, non in linea con la visiva attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa (Ris. AE 5 ottobre 2018 n. 76/E). Ciò si può verificare nelle ipotesi, elencate dall'AE a titolo esemplificativo, in cui:

- il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

In tali ipotesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, ove sussistano le condizioni peculiari appena elencate e ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, sarebbe possibile fruire del beneficio di cui al regime “impatriati”.

Più di recente, secondo l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, l'agevolazione non sarebbe applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l'assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell'impatriato,

senso precluderne l'agevolazione per fatti diversi da quelli del mancato possesso dei requisiti tassativamente indicati dalla legge. A maggior ragione per impedire una libertà di scelta del regime fiscale più adeguato alla propria attività che intende svolgere in Italia dopo avere trascorso un periodo all'estero”.

Si ritiene che i suddetti chiarimenti, anche se non pienamente condivisibili in quanto a parere di chi scrive il regime degli "impatriati" non è un'opzione ma rappresenta un regime naturale di tassazione, continueranno a trovare applicazione nella prassi amministrativa anche in relazione al nuovo regime agevolativo.

Contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita

Il rientro in Italia al termine di un periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro "sospeso" durante tale periodo, secondo l'Agenzia delle Entrate non sarebbe in linea con la vis attrattiva sottesa al regime degli impatriati. (Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E). Alla luce delle novità normativa, a parere di chi scrive l'orientamento di prassi in relazione a tale tematica potrebbe essere rivisto in quanto l'incremento a sette anni del periodo di permanenza all'estera nel caso di rientro in Italia presso il medesimo soggetto dovrebbe essere da solo sufficiente a garantire il rispetto della vis attrattiva sottesa al regime degli impatriati. A tal proposito giova infine evidenziare che la sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito di un'aspettativa non retribuita non determina alcun obbligo per il lavoratore in merito al rientro in Italia presso il medesimo datore di lavoro. A seguito di un importante periodo di lavoro all'estero, in assenza di un **beneficio di natura economica** nel caso di rientro in Italia, il lavoratore potrebbe non avere alcun interesse a rientrare in Italia.

Confronto tra il vecchio ed il nuovo regime

	Regime disciplinato dall' art . 16 D.Lgs. 147/2015 e dall'art. 5 D 34/2019	Regime disciplinato dall'art . 5 D.Lgs. n. 209/2023
Soggetti beneficiari	Nessun requisito di elevata qualificazione o specializzazione	Requisiti di elevata qualificazione e specializzazione, come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs.206/2007
Periodo di residenza estera	Due periodi d'imposta	Sei o sette periodi d'imposta per i trasferimenti infragruppo Tre periodi d'imposta negli altri casi
Periodo di permanenza in Italia dopo il rientro	Due anni	Quattro anni
Categorie di redditi agevolabili	Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa	Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni
Durata del regime	Cinque anni prorogabile per ulteriori cinque anni in presenza di determinate condizioni	Cinque anni, prorogabile di tre anni ma solo con riferimento a coloro che hanno spostato la residenza anagrafica nel 2024 ed a determinate condizioni

Percentuale di concorrenza del reddito alla base imponibile IRPEF	30% oppure 10% per coloro che si trasferiscono al sud per i primi cinque anni. 50% nel quinquennio successivo o 10% per i lavoratori con tre figli minorenni	50% oppure 40% per i lavoratori con almeno un figlio per i primi cinque anni. Nel caso di proroga 50%.
Limite massimo dell'agevolazione per i dipendenti	Nessun limite	Limite annuo pari a € 600.000 di reddito
Limite massimo dell'agevolazione per gli altri redditi	Regime degli aiuti di Stato <i>de minimis</i>	Limite annuo pari a € 600.000 e regime degli aiuti di Stato <i>de minimis</i>
Prestazione dell'attività lavorativa	Prevalentemente nel territorio dello Stato	Per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato

Riferimenti principali

Normativi

DPR 917/86

A rt. 16 D.Lgs. 147/2015

A rt. 5 DL 34/2019

A rt. 5 D.Lgs. 209/2023

Prassi

Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E

Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E

Circ. 25 maggio 2022 AE n. 17/E

Circ. AE 18 agosto 2023 n. 25/E

Risposta AE n. 16 del 28 gennaio 2025

Risposta AE n. 22 del 7 febbraio 2025

Risposta AE n. 41 del 20 febbraio 2025

 Dottrina / Schede d'autore

Controlled Foreign Companies (CFC)

03 Ottobre 2024 | **Diego Avolio** **Daniela Vetere**

Il regime delle Controlled Foreign Companies (CFC) è preordinato a combattere schemi di pianificazione fiscale aggressiva a livello internazionale. L'applicazione di tale regime comporta l'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato in capo alla società italiana controllante, previo rispetto dei requisiti previsti dal TUIR.

Inquadramento: presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione del regime

Il regime delle **Controlled Foreign Companies (CFC)** è finalizzato ad evitare che soggetti italiani con società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata possano fittiziamente delocalizzare redditi imponibili in Italia attuare pianificazioni fiscali aggressive. A tale fine, è previsto dall'art. 167 TUIR che i redditi della società controllata siano imputati per trasparenza in capo al soggetto italiano, anche in assenza di un'effettiva distribuzione degli utili (Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018).

Le disposizioni sul nuovo regime delle CFC, nella versione risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 4 D.Lgs. 142/2018, di recepimento della Dir. UE 2016/1164 (Decreto Direttiva c.d. "ATAD"), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso successivo al 31 dicembre 2018, (quindi, per i c.d. **soggetti solari**, dal 2019) avendo a riferimento il periodo d'imposta del soggetto controllante residente e non quello della controllata estera.

Quanto all'ambito soggettivo, a norma dell'art. 167, c. 1, TUIR, la disciplina in materia di CFC trova applicazione con riferimento ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, nonché alle stabili organizzazioni localizzate in Italia di soggetti residenti all'estero che detengono il controllo di soggetti non residenti. La circolare AE n. 18/E del 2021 osserva, in proposito, che la normativa CFC si applica a tutti i soggetti controllanti **IRPEF** e **IRES** residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dell'attività svolta; il regime è applicabile alle persone fisiche, esercenti o meno attività d'impresa, alle società e agli enti commerciali e non commerciali, agli OICR e ai trust.

Secondo quanto previsto dall'art. 167, comma 2, del TUIR sono potenzialmente considerate CFC le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, rispetto al quale sussiste un rapporto di controllo "legale" o "economico", diretto o indiretto, da parte del soggetto residente. La circolare n. 18/E/2021 precisa che l'ampia formulazione della norma consente di applicare la disciplina sulle CFC anche alle forme giuridiche straniere che non possono essere qualificate come società o imprese, vale a dire enti di ogni tipo tra i quali gli OICR, le fondazioni e i trust.

Rientrano potenzialmente nel novero delle CFC, in quanto considerati "soggetti controllati esteri":

- le SO all'estero di soggetti non residenti;
- le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia, che abbiano optato per il regime della branch exemption.

Quanto ai requisiti oggettivi, l'art. 167, comma 2, del TUIR richiede che sia presente una delle fattispecie di controllo di seguito riportate:

- **controllo diretto** o **indiretto**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (cioè, il controllo di fatto, di diritto oppure il controllo contrattuale). In tali casi il controllo indiretto non deve essere verificato mediante il meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria;
- il **possesso**, diretto o indiretto, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o tramite società fiduciaria o interposta persona, di oltre il 50% della partecipazione agli utili. Nel caso di controllo indiretto, la relazione illustrativa al Decreto ATAD chiarisce che la percentuale di partecipazione all'utile è determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della catena societaria partecipativa.

Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l'eventuale riconoscimento dei **maggiori valori fiscali** al momento dell'ingresso prescinde dall'eventuale mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello Stato di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 166-bis TUIR, infatti, è l'ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d'impresa (Circ. AE n. 29/E del 2022).

Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero

In relazione ai redditi prodotti dalla CFC spetta un credito di imposta per le imposte versate all'estero da parte del soggetto CFC (art. 167, comma 9 del TUIR).

Il credito d'imposta è determinato singolarmente in relazione a ciascuna controllata estera: ciò significa che non è consentito considerare in maniera unitaria più CFC eventualmente localizzate nel medesimo Stato estero.

Possono inoltre essere accreditabili anche le imposte pagate dalla CFC in Stati terzi rispetto a quello di localizzazione, come ad esempio le ritenute d'imposta da questa subite all'estero su interessi, canoni o dividendi percepiti (Ris. AE n. 112/E del 2017).

Distribuzione degli utili

In ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 5 della Direttiva ATAD (*"Se l'entità distribuisce utili al contribuente, e tali utili distribuiti sono inclusi nel reddito imponibile del contribuente, gli importi dei redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell'articolo 7 sono dedotti dalla base imponibile in sede di calcolo dell'importo dell'imposta dovuta sugli utili distribuiti, al fine di evitare una doppia imposizione"*) l'art. 167, comma 10 del TUIR conferma che gli utili distribuiti dalla CFC non sono tassati fino a concorrenza dei redditi precedentemente imputati per trasparenza.

In altre parole, l'applicazione delle CFC determina la formazione di un **basket di utili**, il quale rappresenta una sorta di **"franchigia"** all'interno della quale gli utili successivamente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare (di nuovo) l'imposizione in capo al partecipante residente (Circ. AE n. 18/E del 2021).

Gli utili realizzati dalla CFC in un anno in cui abbia trovato applicazione la **disciplina di imputazione per trasparenza** in capo al soggetto residente partecipante (o alla stabile organizzazione italiana partecipante), avendo scontato un'imposizione congrua rispetto a quella italiana (quindi un'imposizione del tutto analoga a quella italiana), vanno considerati come non provenienti da **regimi fiscali privilegiati** ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR. Quindi nell'ipotesi in cui la quota dell'utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l'eccedenza sarà soggetta alla stessa tassazione ordinaria riguardante i **dividendi "white"** (i.e. nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica, oppure mediante l'applicazione dell'aliquota IRES sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 89 del TUIR).

In base alle indicazioni della prassi (Circ. AE n. 18/E del 2021), non è più necessario monitorare "qualitativamente" le riserve da cui saranno attinti gli utili della CFC. Ed infatti, sia nel caso in cui questi siano attinti da **riserve accumulate** in periodi di imposta in cui ha trovato applicazione la disciplina CFC con l'imputazione per trasparenza dei redditi in capo al socio controllante, sia se questi, viceversa, siano attinti da riserve **maturate** in altri periodi (ante o post applicazione della tassazione per trasparenza), fino a concorrenza dell'importo dei redditi assoggettati a trasparenza (l'importo del citato basket), gli utili distribuiti dalla CFC non concorreranno alla formazione del reddito del socio.

Una volta che il **basket** si sia interamente consumato, troverà applicazione l'ordinaria disciplina di qualificazione dei dividendi da entità estere, ivi inclusa la regola dell'art. 1, comma 1008, della Legge di bilancio 2018, a mente della quale, in presenza di riserve formate sia con **utili white** che con **utili black**, gli utili distribuiti si presumono prioritariamente attinti,

